

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"A.S.D. FITNESS LAB"

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, una associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS LAB"

in forma abbreviata

"A.S.D. FITNESS LAB"

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 36/2021 e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia di sport dilettantistico.

L'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nei segni distintivi l'acronimo **A.S.D.**

Articolo 2 – Natura giuridica

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e di promozione dell'attività motoria e del benessere psicofisico della persona.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci, amministratori o collaboratori, salvo quanto previsto dalla legge.

Ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere integralmente reinvestito nello svolgimento delle attività istituzionali.



Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di VILLORBA.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Possono essere istituite sedi secondarie, operative, succursali, punti di allenamento e centri sportivi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Potrà essere sciolta esclusivamente nei casi previsti dalla legge e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Articolo 5 – Finalità

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e sviluppare la pratica dello sport dilettantistico e dell'attività motoria quale strumento di formazione, educazione, integrazione sociale, salute e benessere della persona.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione promuove la partecipazione attiva dei soci nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, inclusione, pari opportunità, correttezza sportiva e tutela della persona.

Articolo 6 – Oggetto sociale

L'Associazione esercita, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021.

In particolare svolge attività connesse alla gestione di una **palestra** e all'organizzazione di corsi e programmi di allenamento, tra cui:

- fitness;
- allenamento funzionale;
- sala pesi;
- preparazione atletica;
- body building;
- ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness;
- ginnastica per il benessere;
- ginnastica individuale e collettiva;
- circuit training;
- attività motoria per bambini;
- attività motoria per adulti;
- attività motoria per anziani;
- programmi personalizzati di allenamento;
- corsi rivolti al miglioramento della forma fisica;
- organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;

- stage, seminari e corsi di formazione sportiva;
- attività didattiche per istruttori e tecnici.

L'Associazione potrà inoltre:

- a) gestire impianti sportivi;
- b) organizzare eventi, gare e manifestazioni sportive;
- c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- d) richiedere contributi pubblici e privati;
- e) ricevere sponsorizzazioni e liberalità;
- f) svolgere attività secondarie e strumentali consentite dalla normativa vigente purché funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ATTIVITÀ SECONDARIE E PATRIMONIO

Articolo 7 – Attività istituzionali

L'Associazione svolge in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione può:

- a) organizzare corsi di allenamento individuali e collettivi;
- b) gestire sale fitness, sale pesi e locali destinati all'attività motoria;
- c) organizzare programmi di preparazione atletica;
- d) promuovere attività rivolte ai giovani, agli adulti, agli anziani e alle persone con disabilità, compatibilmente con le strutture disponibili;
- e) organizzare manifestazioni sportive, esibizioni, gare, tornei, eventi promozionali e giornate dello sport;
- f) promuovere iniziative di educazione alla salute, alla prevenzione e al benessere fisico.

Articolo 8 – Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto all'attività sportiva principale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e purché funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo, potrà:

- concedere spazi pubblicitari;
- stipulare contratti di sponsorizzazione;
- organizzare corsi di formazione;

- vendere abbigliamento sportivo e materiale tecnico;
- distribuire integratori alimentari e prodotti sportivi nel rispetto della normativa vigente;
- gestire distributori automatici;
- organizzare eventi promozionali;
- partecipare a bandi pubblici e privati.

Le attività secondarie saranno svolte nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa fiscale applicabile.

Articolo 9 – Affiliazione

L'Associazione potrà affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o dall'autorità competente, secondo la normativa vigente.

L'Associazione si impegna a rispettarne lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e i provvedimenti disciplinari.

Articolo 10 – Iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

L'Associazione richiederà l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, mantenendo i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Gli amministratori sono tenuti ad adottare tutti gli adempimenti necessari al mantenimento dell'iscrizione.

Articolo 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- liberalità e donazioni;
- lasciti testamentari;
- sponsorizzazioni;
- proventi delle attività secondarie e strumentali;
- beni mobili e immobili;
- attrezzature sportive;
- eventuali fondi di riserva.

Il patrimonio è indivisibile e destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 12 – Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione possono derivare da:

- quote associative;

- quote di partecipazione ai corsi;
- contributi di enti pubblici;
- contributi di enti privati;
- erogazioni liberali;
- sponsorizzazioni;
- raccolte fondi;
- attività secondarie consentite;
- finanziamenti;
- ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Articolo 13 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il documento contabile dovrà rappresentare con chiarezza e trasparenza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 14 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio ai soci, agli amministratori, ai collaboratori o a qualsiasi altro soggetto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere integralmente reinvestiti nelle attività istituzionali.

Articolo 15 – Libri sociali

L'Associazione istituisce e conserva, anche in formato elettronico ove consentito dalla legge, almeno i seguenti libri:

- Libro dei Soci;
- Libro Verbali Assemblee;
- Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, ove obbligatorio;
- Registro dei collaboratori sportivi, ove previsto;
- Libri e registri contabili richiesti dalla normativa vigente.

La tenuta dei libri sociali è affidata al Segretario, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo

TITOLO III

I SOCI

Articolo 16 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e sportive dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione garantisce pari diritti e pari dignità a tutti gli associati, senza discriminazioni fondate su sesso, età, origine, nazionalità, convinzioni religiose, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria.

Articolo 17 – Categorie di soci

L'Associazione può prevedere le seguenti categorie:

a) Soci Fondatori

Sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

b) Soci Ordinari

Sono coloro che vengono ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Onorari

Possono essere nominati dall'Assemblea persone che abbiano acquisito particolari meriti sportivi, morali o sociali.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 18 – Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo predisposto.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- recapiti;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto;
- consenso al trattamento dei dati personali.

Per i minorenni la domanda è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 19 – Deliberazione sull'ammissione

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego.

La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Articolo 20 – Quota associativa

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota:

- è personale;
- non è rivalutabile;
- non è trasferibile;
- non è rimborsabile, salvo diversa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti comporta la sospensione dei diritti sociali fino alla regolarizzazione.

Articolo 21 – Diritti dei soci

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- frequentare la palestra e partecipare alle attività organizzate dall'Associazione secondo i regolamenti interni;
- partecipare alle Assemblee;
- ricevere informazioni sull'attività dell'Associazione;
- presentare proposte e osservazioni agli organi sociali.

Articolo 22 – Doveri dei soci

Ogni socio è tenuto a:

- osservare lo Statuto;
- rispettare i regolamenti interni;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti degli altri associati, degli istruttori e del personale;
- utilizzare con diligenza locali, impianti e attrezzature;
- rispettare le norme di sicurezza;
- presentare, quando richiesto dalla normativa sportiva applicabile, la certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività;
- tutelare il buon nome dell'Associazione.

Articolo 23 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) decadenza;
- c) esclusione;
- d) decesso.

Il socio uscente non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

Articolo 24 – Recesso

Il socio può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il recesso produce effetti dalla data di ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere eventuali somme maturate fino a tale data.

Articolo 25 – Decadenza

Il socio decade automaticamente quando:

- non rinnova l'iscrizione annuale entro il termine stabilito;
- perde i requisiti previsti dal presente Statuto;
- cessa definitivamente di partecipare alla vita associativa per oltre due esercizi consecutivi senza giustificato motivo.

Articolo 26 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Associazione;
- violi ripetutamente lo Statuto o i regolamenti interni;
- arrechi danni volontari ai beni dell'Associazione;
- assuma comportamenti offensivi, discriminatori, violenti o contrari ai principi di lealtà sportiva;
- utilizzi sostanze dopanti o promuova pratiche vietate dalla normativa sportiva;
- ponga in essere comportamenti incompatibili con le finalità associative.

Prima dell'adozione del provvedimento il socio ha diritto di essere informato degli addebiti e di presentare le proprie difese entro un termine non inferiore a quindici giorni.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato.

Il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 27 – Sanzioni disciplinari

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione temporanea dalle attività associative;
- esclusione.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e adottate nel rispetto del principio del contraddittorio.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 28 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ma il potere direttivo spetta solo al Consiglio Direttivo per ogni decisione direttiva e incarico in essere e futuro per il buon andamento dell'associazione.

Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che possono partecipare in quanto soci .

L'Assemblea esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, trasparenza e partecipazione.

Il voto per le delibere sia per assemblee ordinarie che straordinarie spetta solo all'organo Direttivo il quale può accogliere informazioni o dettagli dai soci per migliorare l'associazione.

Articolo 29 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria del Consiglio Direttivo

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio;
- b) approva, quando previsto, il bilancio preventivo;
- c) elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, salvo diversa previsione statutaria;
- d) determina gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- e) delibera sui ricorsi presentati dagli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su ogni altra materia demandata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 30 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria del consiglio direttivo

L'Assemblea Straordinaria delibera esclusivamente sulle seguenti materie:

- modifiche dello Statuto;
- trasformazione dell'Associazione;
- fusione;
- scissione;
- scioglimento dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio;
- ogni altra materia per la quale la legge richieda l'intervento dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 31 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Può inoltre essere convocata:

- su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione deve essere effettuata almeno **otto giorni** prima della data fissata mediante:

- e-mail;
- PEC;
- pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, se presente;
- affissione presso la sede sociale;
- altra modalità idonea a garantire la conoscibilità della convocazione.

L'avviso deve indicare:

- giorno;
- ora;
- luogo;
- ordine del giorno;
- data e ora della seconda convocazione.

Articolo 32 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in **prima convocazione** con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in **seconda convocazione**, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno i **tre quarti** degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno la **metà più uno** degli aventi diritto.

Articolo 33 – Deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i **tre quarti** degli aventi diritto.

Le votazioni possono avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto, quando richiesto da almeno un quinto dei presenti o deliberato dall'Assemblea.

Articolo 34 – Diritto di voto da parte dell'organo direttivo

Ogni socio maggiorenne dispone di un solo voto.

Il voto è personale.

È ammessa una sola delega per ciascun socio presente in Assemblea, conferita per iscritto ad altro socio avente diritto di voto.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio o per deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 35 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal Vicepresidente oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea:

- verifica la regolare costituzione dell'Assemblea;
- accerta l'identità dei partecipanti;
- dirige i lavori;
- concede la parola;
- proclama i risultati delle votazioni;
- cura il regolare svolgimento della seduta.

Articolo 36 – Segretario dell'Assemblea

Il Segretario dell'Associazione svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

In sua assenza l'Assemblea nomina un Segretario tra i soci presenti.

Qualora necessario, l'Assemblea può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 37 – Verbale dell'Assemblea

Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale contenente:

- data e luogo della riunione;
- elenco dei partecipanti;
- ordine del giorno;
- sintesi degli interventi;
- deliberazioni adottate;
- risultati delle votazioni.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed è trascritto nel Libro Verbali delle Assemblee.

Ogni socio ha diritto di prenderne visione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 38 – Assemblee in videoconferenza

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronica, purché sia garantita:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la possibilità di intervenire in tempo reale;

- il diritto di voto;
- la regolare verbalizzazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni adottate con tali modalità producono gli stessi effetti di quelle assunte in presenza.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 39 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo opera nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza amministrativa, economicità e perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali.

Articolo 40 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a **tre** e non superiore a **nove**, determinato dall'Assemblea al momento dell'elezione.

Ne fanno parte:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- gli eventuali Consiglieri.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona, qualora il numero dei componenti lo renda opportuno.

Possono essere eletti esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 41 – Durata della carica

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per **quattro esercizi sociali** e sono rieleggibili.

Essi mantengono le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione o l'eventuale riconoscimento di compensi nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 42 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) amministra il patrimonio sociale;

- c) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio;
- d) propone il bilancio preventivo, ove previsto;
- e) determina l'importo della quota associativa;
- f) delibera sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) nomina eventuali responsabili di settore;
- i) assume collaboratori sportivi, istruttori, tecnici, dipendenti e consulenti nel rispetto della normativa vigente;
- j) stipula contratti, convenzioni e accordi;
- k) delibera l'acquisto, la vendita e la gestione delle attrezzature sportive;
- l) cura gli adempimenti necessari all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
- m) adotta il Modello Organizzativo e di Controllo e il Codice di Condotta in materia di safeguarding, nonché nomina il Responsabile Safeguarding, ove previsto;
- n) compie ogni altro atto necessario al perseguimento degli scopi associativi.

Articolo 43 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all'anno.

La convocazione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno cinque giorni mediante e-mail, PEC, messaggistica elettronica o altro mezzo idoneo.

Nei casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Articolo 44 – Riunioni e quorum

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante videoconferenza o altri strumenti telematici che consentano l'identificazione dei partecipanti, la discussione e l'espressione del voto.

Articolo 45 – Verbali

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale contenente:

- data e luogo della riunione;
- nominativi dei presenti e degli assenti;
- ordine del giorno;
- deliberazioni adottate;
- esito delle votazioni.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 46 – Decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri decadono dalla carica nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- perdita della qualità di socio;
- sopravvenuta incompatibilità prevista dalla legge;
- assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
- revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa.

Qualora vengano meno uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione mediante cooptazione fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla conferma o alla nomina dei nuovi componenti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decade e il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 47 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Egli:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) firma gli atti e la corrispondenza dell'Associazione;
- e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- f) sovrintende al corretto funzionamento dell'Associazione e al rispetto dello Statuto.

Articolo 48 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

La sostituzione comporta il pieno esercizio dei poteri attribuiti al Presidente per il tempo strettamente necessario.

Articolo 49 – Il Segretario

Il Segretario:

- cura la tenuta dei libri sociali;
- redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- conserva gli atti dell'Associazione;
- sovrintende agli adempimenti amministrativi;
- collabora con il Presidente nell'organizzazione delle attività associative.

Articolo 50 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese autorizzate;
- tiene la contabilità dell'Associazione;
- collabora alla predisposizione del rendiconto economico-finanziario o del bilancio;
- conserva la documentazione contabile e fiscale.

Opera nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO – COLLABORATORI SPORTIVI – SAFEGUARDING – NORME FINALI

Articolo 51 – Organo di controllo e Revisore

L'Assemblea può nominare, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, un **Organo di Controllo monocratico o collegiale** ovvero un **Revisore Legale dei Conti**.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- verifica la corretta amministrazione dell'Associazione;
- controlla l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- esercita le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.

Qualora obbligatorio, il Revisore Legale dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 52 – Collaboratori sportivi

L'Associazione può avvalersi di:

- istruttori;
- preparatori atletici;
- personal trainer;
- direttori tecnici;
- direttori sportivi;
- collaboratori amministrativo-gestionali;
- volontari;
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori coordinati e continuativi sportivi,

nel rispetto della normativa vigente.

I rapporti saranno disciplinati mediante contratto scritto.

Articolo 53 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari.

L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e non può essere retribuita in alcun modo.

Possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione tiene il Registro dei Volontari quando previsto dalla normativa vigente.

Articolo 54 – Certificazione medica

Per partecipare alle attività sportive organizzate dall'Associazione ogni tesserato dovrà presentare la certificazione medica prevista dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà sospendere la partecipazione alle attività sportive fino alla presentazione della documentazione richiesta.

La responsabilità circa la validità del certificato resta in capo al tesserato o, se minorenne, a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 55 – Utilizzo degli impianti sportivi

Gli associati sono tenuti ad utilizzare gli impianti, i locali e le attrezzature sportive con la massima diligenza.

È fatto divieto di:

- utilizzare attrezzature in modo improprio;
- arrecare danni ai beni dell'Associazione;
- introdurre sostanze vietate dalla legge;
- tenere comportamenti pericolosi o contrari alla sicurezza.

L'Associazione può adottare un Regolamento Interno della Palestra, vincolante per tutti gli associati.

Articolo 56 – Tutela dei minori e Safeguarding

L'Associazione riconosce come valore fondamentale la tutela della dignità, dell'integrità fisica e morale e della sicurezza di tutti i tesserati, con particolare riguardo ai minori e alle persone in condizione di vulnerabilità.

A tal fine:

- adotta un Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi della normativa vigente;
- adotta un Codice di Condotta;
- nomina, ove previsto, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding);
- promuove attività di prevenzione e formazione.

Ogni associato, collaboratore e tesserato è tenuto al rispetto delle misure adottate dall'Associazione.

Articolo 57 – Conflitto di interessi

I componenti degli organi sociali devono operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio Direttivo.

Il componente interessato deve astenersi dalla deliberazione relativa alla materia in cui sussiste il conflitto.

Articolo 58 – Responsabilità

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.

I soci non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, salvo quanto previsto dalla legge.

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'Associazione, dei soci e dei terzi nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 59 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Con la medesima deliberazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 60 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica, Ente del Terzo Settore o altro organismo avente finalità analoghe, secondo quanto previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta da norme imperative.

È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio tra gli associati.

Articolo 61 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione tratta i dati personali degli associati, dei tesserati e dei collaboratori nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità istituzionali, amministrative, sportive e fiscali.

Articolo 62 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano:

- gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni;
- le disposizioni del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
- lo Statuto e i regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione Sportiva cui l'Associazione sarà affiliata;
- ogni altra disposizione normativa vigente.

Articolo 63 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci fondatori e sostituisce ogni precedente disposizione statutaria.